



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VII DIREZIONE

SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DEL LAVORO, DELLO SPORT, GIOVANILI ED OCCUPAZIONALI

CAPITOLATO SPECIALE

Appalto del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione per studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori periodo max giorni 122 (gennaio-giugno 2025) anche non consecutivi. – a.s. 2024 – 2025. Gara telematica con procedura aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa.

CIG : B37F8E6665

Scadenza Bando ore 10:00:00 del 05/12/2024

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del **servizio specialistico di Assistenza All'Autonomia e Comunicazione** per gli alunni portatori di **handicap grave**, certificato ai sensi della L.104/92 art. 3 c. 3, che frequentano gli Istituti d'Istruzione Superiore, ricadenti nel territorio metropolitano, come da tabella scuole/alunni allegata

Il servizio sarà fornito anche ad alunni disabili frequentanti sedi scolastiche ricadenti fuori provincia, nell'ambito del territorio regionale, purchè risiedano in Comuni del territorio metropolitano di Messina.

Le relative prestazioni dovranno essere fornite nei confronti di ciascun allievo disabile da assistere per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, nel limite max di diciotto ore settimanali, secondo i giorni di apertura scuola da calendario scolastico regionale e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano; inoltre il servizio comprende anche le attività didattiche organizzate dalla Scuola che si svolgono al di fuori delle strutture scolastiche (gite d'istruzione, stage, laboratori, cinema, teatro, convegni, etc...).

Soltanto per gli studenti sordi che richiedono la LIS e per i disabili della vista le ore del servizio alla Comunicazione saranno max 30 ore settimanali.

Il servizio sarà fornito anche agli studenti disabili frequentanti l'Università degli Studi di Messina in base alle ore di insegnamenti programmati, per l'anno accademico 2024/2025, del relativo corso di laurea.

L'appaltatore s'impegna:

- a indicare un proprio referente del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra affidatario ed Ente appaltante e che rappresenti, anche nei confronti delle Scuole, la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio stesso;
- a indicare un recapito operativo nell'ambito del territorio in cui si svolgeranno le attività di servizio, presso il quale attiverà un collegamento telefonico, posta elettronica e fax che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 15:30 per tutto il periodo di funzionamento del servizio;
- a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall'Ente appaltante anche su supporti elettronici;
- a sollecitare la partecipazione dei familiari degli utenti alla gestione del servizio.

I soggetti concorrenti **devono** :

- avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio della Città metropolitana di Messina, da dimostrare con idonea documentazione ovvero impegnarsi a costituirla entro giorni 15 dalla aggiudicazione;
- garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto, l'espletamento del servizio entro sette giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante;
- impegnarsi, con apposita dichiarazione, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL suindicato al fine, anche, di salvaguardare il rapporto operatore/utente disabile.

L'elenco e i dati relativi al personale impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto saranno forniti alla ditta affidataria dopo l'aggiudicazione.

Art. 2

Requisiti dell'operatore AAC

L' Assistente all'Autonomia e Comunicazione è una figura professionale prevista dalla L.104/92 art. 13, con funzioni socio-educative che affianca lo studente disabile in qualità di mediatore e di facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra l'alunno, la famiglia, la classe e i docenti. In ambito scolastico tale operatore si rapporta, con funzioni distinte, complementari e non sostitutive, con il docente di sostegno e con i docenti curricolari contribuendo al raggiungimento delle finalità previste dal Piano educativo individuale (P.E.I.) e dal Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) delineato per ciascuno studente disabile.

Si precisa al riguardo che nella Regione Siciliana il profilo di Assistente all'Autonomia e Comunicazione è stato definito con il D.A. n. 5630 del 19.07.2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 32 del 04.08.2017. Gli assistenti addetti a tale servizio devono essere in possesso di requisiti e titoli formativi e di esperienza idonei allo svolgimento delle relative mansioni con riferimento alla specificità dell'handicap di ciascuno studente.

a) Per gli studenti con **disabilità psico-fisiche**, l'operatore specialista per l'assistenza all'autonomia e comunicazione deve essere in possesso di **almeno uno dei seguenti titoli**:

- Diploma di scuola secondaria di 2° grado, **unitamente** al titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19.07.2017, possibilmente con maturata esperienza biennale in ambito educativo, scolastico e non, in favore di alunni con disabilità, ad eccezione degli operatori che hanno già svolto servizio nell'anno scolastico precedente, che opereranno quindi in regime di continuità;
- Laurea (triennale minimo) in scienza dell'educazione, psicologia, pedagogia, logopedia, psicomotricità, terapeuta della riabilitazione psichiatrica, **unitamente** al titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19.07.2017, percorso per occupati di settore, possibilmente con maturata esperienza biennale in ambito educativo, scolastico e non, in favore di alunni con disabilità, ad eccezione degli operatori che hanno già svolto servizio nell'anno scolastico precedente, che opereranno quindi in regime di continuità.

Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore dovrà essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo-comportamentali (ABA – PECS – TEACCH).

b) Per gli studenti con **disabilità sensoriali uditive**, l'operatore specialista per l'Assistenza alla Autonomia e Comunicazione deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado, oppure laurea (triennale minimo), **unitamente ad uno dei seguenti titoli**:

- titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione per disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19.07.2017;
- titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la L.I.S. ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Siciliana;
- qualifica professionale conseguita mediante il superamento di corsi finanziati e autorizzati dalla Regione Siciliana per l'anno formativo 2013-2014 (anche di strutturazione didattica inferiore alle 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione);
- qualifica professionale conseguita mediante il superamento di corsi inerenti la L.I.S. organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) antecedenti al 2005;

- qualifica professionale “Interprete in Lingua dei Segni Italiana” conseguita mediante il superamento di corsi riconosciuti validi dalla Regione Siciliana ai sensi del D.A n. 1346 del 19.04.2018;

Ognuno di essi, possibilmente, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, scolastico e non, in favore di alunni con disabilità, ad eccezione degli operatori che hanno già svolto servizio nell'anno scolastico precedente, che opereranno quindi in regime di continuità.

•

c) Per gli studenti con **disabilità sensoriali visive**, l'operatore specialista per l'assistenza all'autonomia e comunicazione deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado, oppure laurea (triennale minimo), **unitamente ad uno dei seguenti titoli:**

- titolo professionale di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19.07.2017;
- diploma di “Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista (900 ore) o attestato di istruttore di orientamento e mobilità “Operatore Tiflogo” (900 ore);
- attestato di “Educatore Tiflogico” e titoli equipollenti;
- attestato “Istruttore Tifloinformatico” con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.R.I.FO.R);

Ognuno di essi, possibilmente, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, scolastico e non, in favore di alunni con disabilità, ad eccezione degli operatori che hanno già svolto servizio nell'anno scolastico precedente, che opereranno quindi in regime di continuità.

Art. 3

Consistenza e durata del servizio

Il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione (AAC) è un servizio specialistico *ad personam* che viene fornito al fine di favorire l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità neuro-psicomotorie e/o sensoriali sia visive che uditive.

Il servizio è totalmente gratuito per l'utenza ed è rivolto agli alunni portatori di handicap grave con certificazione rilasciata da struttura pubblica ai sensi della L.104/'92 art.3 c.3, presentata alla Scuola unitamente alla richiesta del servizio.

Il servizio AAC viene erogato, ad alunno, per max 18 ore settimanali, per i sordi che richiedono la LIS e per i disabili della vista max 30 ore, secondo i giorni di apertura scuola da calendario scolastico regionale.

Durante lo svolgimento del servizio presso la Scuola, gli assistenti dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione di nome, cognome e ditta di appartenenza.

L'affidatario deve assicurare la disponibilità di tutti gli operatori necessari all'espletamento del servizio e garantire altresì una reperibilità telefonica, di posta elettronica e fax che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 15:30.

Il numero di allievi disabili destinatari del servizio presso le Scuole è indicato nella **tabella Scuole/alunni** allegata al presente capitolato di cui fa parte integrante. Tale numero potrebbe subire delle variazioni, all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, a seguito di comunicazioni di rinunce o di nuove richieste del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione.

L'Ente appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria i nominativi degli studenti da assistere e le sedi dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali tutti gli operatori sono tenuti rigorosamente al rispetto del segreto professionale. La ditta aggiudicataria è *responsabile esterno del trattamento* dei dati personali e/o sensibili dell'utenza.

L'appaltatore dovrà trasmettere all'Ente committente - **non oltre giorni 10 (dieci) dall'avvio del servizio** - il **Piano Organizzativo**, composto da un prospetto indicante i nominativi degli assistenti, degli studenti ad essi affidati e delle relative Scuole.

Il servizio sarà fornito anche agli studenti disabili frequentanti l'Università degli Studi di Messina per le ore di insegnamenti programmati, per l'anno accademico 2024/2025 (da ottobre 2024 a settembre 2025), del relativo corso di laurea.

Alla scadenza del contratto, su specifica richiesta della stazione appaltante, l'impresa affidataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, fino all'espletamento della nuova gara.

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio – Ruolo, funzioni ed obblighi degli operatori

La Regione Siciliana - titolare delle competenze socio-assistenziali per gli studenti disabili delegate, per la fornitura ed attivazione dei corrispondenti servizi, agli enti locali ai sensi della L.R. n. 24/2016 e ss.mm.ii. - ha adottato apposite **Linee Guida** - per le funzioni di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione per gli studenti con disabilità grave, ciò anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 41 della L.R. n. 10/2019.

Il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, servizio obbligatorio per gli alunni disabili gravi previsto dalla L. n. 104/92, viene assicurato tramite operatori dipendenti da imprese sociali incaricate mediante appalto pubblico.

Il ruolo e le funzioni dell'Assistente all'Autonomia e Comunicazione sono certamente ben distinti dall'impegno professionale del docente di sostegno ma le due figure talvolta si trovano a lavorare in compresenza, in base alle esigenze dello studente ed all'organizzazione della didattica.

In base all'organizzazione della Scuola il servizio può essere fornito anche "a distanza" e a domicilio; in quest'ultimo caso soltanto a seguito all'attivazione del "servizio di scuola in ospedale e a domicilio", come previsto dalla nota n. 2939/2015 MIUR, quindi, congiuntamente a un docente.

Gli operatori incaricati del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida, svolgono all'interno della Scuola le funzioni previste dal D.Lgs n.66/2017 (Buona Scuola) come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 96/2019 e, pertanto, partecipano al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO); al riguardo si sottolinea che l'assistente, per quanto di competenza, partecipa alla redazione del progetto sull'autonomia come parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ciascuno studente con disabilità. Se richiesto, partecipa al Consiglio di Classe, retribuito nel limite di 5 ore annue.

Il servizio viene erogato ad alunno per un **totale di ore mensili corrispondente ad un max di 18 o 30 ore settimanali** e secondo i giorni di apertura scuola previsti dal calendario scolastico regionale. Si precisa che non verranno corrisposte le ore dei giorni di chiusura scuola derivanti dall'autonomia scolastica.

Fermo restando il monte ore settimanale, il numero di ore giornaliere può essere adeguato alle necessità che ciascun alunno evidenzia in relazione all'handicap e sulla base delle esigenze che sono richieste dalla scuola.

Per gli studenti che sostengono l'esame di Stato, sono riconosciute ore aggiuntive straordinarie per max n. 3 ore al giorno dalla conclusione delle lezioni.

In caso di assenza dello studente con disabilità, nei primi tre giorni di assenza, l'operatore si renderà disponibile a svolgere altre attività (programmazione, partecipazione a laboratori o a progetti della scuola, etc), nell'ambito del proprio orario di lavoro.

Nel caso in cui non sia stata attivata la didattica a distanza, l'assistente si intenderà sospeso dal servizio solo a partire dal quarto giorno di assenza consecutiva e fino al rientro a scuola dello studente.

Per quanto concerne il **recupero delle ore di servizio non rese** allo studente disabile (malattia, intervento chirurgico, assenze ...etc) è consentito il recupero delle stesse entro la conclusione del periodo di appalto affidato dalla Stazione Appaltante alla ditta-datore di lavoro.

Non si recuperano i giorni di festività previste da calendario scolastico e quelli in cui la scuola è chiusa, tranne i casi di chiusura per emergenze o imprevisti.

Il Dirigente Scolastico, con cadenza mensile (entro il giorno 5 del mese successivo) certificherà all'Ente appaltante le presenze degli studenti, annotando l'eventuale ricorso alla didattica a distanza.

Le prestazioni del servizio svolto da ciascun operatore saranno accertate dalla ditta datore di lavoro tramite **Foglio Firma giornaliero**, con annotazione oraria di entrata/uscita, custodito nel plesso scolastico, la cui copia dovrà essere consegnata mensilmente da ciascun operatore alla ditta-datore di lavoro.

Nel caso di prestazione in modalità "a distanza" il Foglio Firma dovrà essere corredato sia della relativa dichiarazione di autocertificazione del monte ore lavorato che della descrizione delle attività svolte.

La Scuola, comunque, potrà disporre l'accertamento delle presenze degli operatori, in forma autonoma e senza coinvolgere gli stessi in prima persona in alcun modo, sia in modalità di didattica in presenza che in DAD, anche con scansione oraria, senza ricorrere ad alcuna forma di convalida o di registrazione della presenza da parte degli operatori o tramite trascrizioni o sottoscrizioni o uso di badge.

Art. 5

Importo del servizio

L'importo del servizio specialistico di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore, per il periodo previsto dal bando di gara, è indicato nel "*quadro economico*".

Il prezzo è comprensivo di ogni onere per l'espletamento del servizio, come previsto dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La gestione di tutto il personale necessario per l'espletamento ottimale del servizio è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, **che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e secondo le vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, profilo/categoria D2.**

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento.

Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto.

Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio dei servizi dovuto all'Ente appaltante.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120 del Codice).

Art. 6
Criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Art. 7
Stipula del contratto

La stipula del contratto avrà luogo dopo l'effettuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 8
Obblighi dell' Appaltatore - prescrizioni

L'appaltatore deve assicurare la reperibilità telefonica, di posta elettronica e fax nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 15:30. Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito, **possibilmente entro ventiquattro ore** in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al buon funzionamento del servizio.

L'affidatario è tenuto a comunicare, entro il tempo massimo di 2 (due) giorni, l'eventuale sospensione del servizio a qualche utente segnalandone i motivi all'Ente Appaltante.

L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti del servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra la Città Metropolitana di Messina ed il personale impiegato dall'affidatario, per lo svolgimento del servizio.

L'affidatario del servizio disciplinato dal presente capitolato speciale d'oneri **è obbligato**:

- per quanto concerne il personale da utilizzare a tenere conto degli operatori già impegnati in precedenza nel servizio AAC presso le varie sedi scolastiche al fine di salvaguardare il rapporto operatore /alunno disabile ed avendo riguardo prioritariamente alle indicazioni di ciascuna Scuola in merito alle esigenze delle diverse tipologie di handicap evidenziate nel Piano educativo individuale (PEI);

- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di inefficienze o inadempienze del servizio;

- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;

- a ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

- ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nelle prestazioni disciplinate dal presente capitolato, condizioni normative e retributive nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e

normative per i propri lavoratori e secondo le vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL suindicato e tenere conto degli operatori già impegnati in precedenza nel servizio AAC presso le varie sedi scolastiche al fine di salvaguardare il rapporto operatore /alunno disabile;
- a corrispondere ai lavoratori la retribuzione mensile a prescindere dal pagamento delle spettanze da parte dell'ente appaltante;
- a fornire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Art. 9

Verifiche e Controlli sui servizi

Le attività di verifica del servizio sono volte ad accertare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le verifiche e i controlli vengono effettuati, direttamente o indirettamente, dal competente ufficio dell'Ente appaltante che vi provvede anche con la collaborazione della Scuola interessata.

L'Ente appaltante può inoltre effettuare verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio appaltato.

Art. 10

(Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)

Qualora l'Appaltatore non adempia, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza, l'Amministrazione applica specifiche penali.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto/contratto.

Ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante si applicheranno le seguenti penalità:

- a) mancata sostituzione, prolungata, di operatori: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- b) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.

La contestazione dell'inadempienza viene immediatamente comunicata via mail e pec e l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione della contestazione ricevuta dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà alla notifica della contestazione mediante Pec o Raccomandata AR e all'applicazione delle penali individuate in precedenza.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli stessi.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11

Obblighi assicurativi e previdenziali

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Ente appaltante rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.

È posto a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, il prestatore di servizio potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Art. 12

Fatture e pagamenti

Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato con cadenza mensile a conclusione del relativo periodo di servizio effettuato, previa acquisizione delle attestazioni mensili delle presenze giornaliere degli alunni disabili rilasciate dai Dirigenti scolastici, con la trasmissione da parte della ditta affidataria dei fogli firma degli operatori e l'emissione della relativa fattura elettronica.

L'Amministrazione si riserva altresì di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione ritenuta necessaria. I pagamenti saranno disposti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2000 e ss.mm.ii.

Art. 13

Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

Art. 14

Recesso unilaterale dell'Amministrazione

La stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, secondo quanto previsto dell'art. 123 del D.Lgs. 23/2023.

Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 16

Definizione delle Controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Catania. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

La Responsabile Unica del Progetto
Dott.ssa Loreta Citraro
firmato digitalmente

